



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N° 46 del 12/8/2010

**OGGETTO : Interpretazione autentica del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla composizione dei gruppi consiliari (richiesta del consigliere D'Ascoli).**

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di agosto alle ore 10,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta      | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra         | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca       |
| 4) Giovanni Orrico       | 14) Pasquale De Rosa  |
| 5) Emilio Malandrino     | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca           | 16) Emilio Prota      |
| 7) Gerardo Santosuosso   | 17) Nicola Comite     |
| 8) Gianluigi Giuliano    | 18) Agostino Abate    |
| 9) Michele Pizza         | 19) Giuseppe Vano     |
| 10) Ferdinando Farro     | 20) Antonio Domini    |

Risultano assenti: COMITE ; DOMINI.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Eraldo Romanelli.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo Coppola, Franco Crispino, Eugenio Benevento, Antonio Pepe.

Il Presidente relativamente alla problematica sollevata dal consigliere D'Ascoli nel corso della seduta del 28 giugno circa la sua qualità o meno di capogruppo in quanto unico aderente al gruppo "Italia dei valori", anche sulla scorta dell'allegata relazione del segretario generale, illustra la possibile seguente interpretazione della norma regolamentare:

Il comma 2 dell'art.7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce che per la costituzione di un nuovo e diverso gruppo è necessaria l'adesione di almeno 2 consiglieri.

Il gruppo che si intende costituire, quindi, deve essere "nuovo e diverso".

La problematica riguarda la possibilità di un singolo consigliere di aderire ad un gruppo relativo ad una lista nella quale non sia stato eletto ma che ha avuto almeno un rappresentante in Consiglio comunale e poi scioltosi.

L'interpretazione che si propone di tale norma è la seguente:

- "nuovo e diverso gruppo", per il quale il regolamento richiede almeno due consiglieri, è da intendersi un gruppo di nuova costituzione che non rappresenta una lista che ha avuto almeno un consigliere eletto.
- nel caso in cui anche un solo consigliere voglia aderire ad un gruppo rappresentante una lista che ha avuto eletto almeno un rappresentante in Consiglio comunale e poi discioltosi, a tale consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Ciò in quanto, nella fattispecie, non viene costituito un gruppo "nuovo e diverso" rispetto a quelli determinatisi a seguito delle elezioni.

Sull'argomento si registrano i seguenti interventi:

Pesca: se il consigliere rappresenta un partito esistente a livello nazionale è giusto che sia capogruppo anche se da solo;

Sindaco: se una lista ha avuto un suo rappresentante in consiglio comunale è giusto che vi sia la possibilità di ricostituire eventualmente tale gruppo anche attraverso un solo consigliere;

Malandrino: è necessaria una modifica regolamentare;

Coppola S.: concorda con Pesca; si potrebbe rappresentare un partito presente a livello nazionale;

Serra: concorda con Pesca;

INTERVENGONO ALLA RIUNIONE GLI ASSESSORI COCCARO E CARBONE.

Santosuosso: si deve evitare che vi possano essere consiglieri di serie A e di serie B;

farro: il riferimento deve essere alle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali; il riferimento a livello nazionale è problematico;

Giuliano: si discute solo dello status di capogruppo, le prerogative dei consiglieri sono invariate;

Malandrino: potrebbe distinguersi ai soli fini della comunicazione dell'elenco delle deliberazioni;

Presidente: oggi si deve solo dare un'interpretazione autentica della norma regolamentare; successivamente si potrà cambiare il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Propone l'interpretazione innanzi illustrata;

#### IL CONSIGLIO

Udito il dibattito di cui innanzi;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

L'interpretazione autentica dell'art.7 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale è la seguente:



CITTÀ DI  
AGROPOLI  
SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 20800 del 30.06.2010



Al Presidente del Consiglio Comunale  
c/o sede

e p. c.

Al Sindaco  
c/o sede

Consigliere Comunale  
D'Ascoli Vincenzo  
c/o sede

**Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI - PARERE.**

Con riferimento a quanto evidenziato dal Consigliere comunale D'Ascoli Vincenzo nella seduta consiliare del 28 giugno 2010, circa la sua qualità o meno di capogruppo in quanto unico aderente al gruppo *"Italia dei Valori"*, si rappresenta quanto segue. L'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, così recita: *"I gruppi di norma sono costituiti dagli eletti nelle liste presentate alle elezioni e ad essi, indipendentemente da loro numero, sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti da un gruppo consiliare. Per la costituzione di un nuovo e diverso gruppo è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri"*.

Il comma 4 dello stesso art. 7 dispone che il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve allegare alla sua dichiarazione l'accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito della necessità di almeno due consiglieri per un nuovo e diverso gruppo.

La problematica posta da Consigliere D'Ascoli attiene alla possibilità di far *"rivivere"* un gruppo non più presente in Consiglio Comunale attraverso il passaggio allo stesso un solo Consigliere eletto in un'altra lista.

Vi è un contrasto tra il comma 2 ed il comma 4 dell'art. 7, che non disciplina tale ipotesi.

In via generale, nel quadro istituzionale della disciplina dell'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono demandati al relativo Regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, in applicazione del principio di autonomia funzionale ed organizzativa che la stessa legge assegna al Consiglio (art. 38, commi 2 e 3). Nel novero di tale competenza ed autonomia è da individuarsi la disciplina relativa alla costituzione, composizione, denominazione e funzionamento dei gruppi consiliari che altro non sono che articolazioni interne del Consiglio, distribuite per *"appartenenza"* (liste, partiti, aggregazioni legate per ispirazioni politiche o ad altri eventuali liberi scopi e scelte).

L'art. 30 dello Statuto rinvia alla disciplina regolamentare la costituzione dei gruppi consiliari.




CITTÀ DI  
AGROPOLI  
SEGRETARIO GENERALE

Per quanto sopra, né nella normativa attuale né nello Statuto sono rinvenibile disposizioni che impediscano entrambe lo soluzioni possibili, ovvero:

- a) impossibilità di rappresentare un gruppo relativo ad una lista nella quale non si sia stati eletti nel caso di unico Consigliere aderente allo stesso;
- b) possibilità di aderire ad un gruppo consiliare che ha avuto almeno un rappresentante a seguito delle elezioni e poi sciolto per effetto del passaggio ad altri gruppi dei Consiglieri eletti, ed esserne capogruppo.

Pertanto, qualsiasi decisione dovesse adottare la conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sarebbe, parere dello scrivente, legittima.

Distinti saluti.




IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott.ssa Angela BonBagliivo -

- “ nuovo e diverso gruppo”, per il quale il regolamento richiede almeno due consiglieri, è da intendersi un gruppo di nuova costituzione che non rappresenta una lista che ha avuto almeno un consigliere eletto.
- nel caso in cui anche un solo consigliere voglia aderire ad un gruppo rappresentante una lista che ha avuto eletto almeno un rappresentante in Consiglio comunale e poi disciolto, a tale consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Ciò in quanto, nella fattispecie, non viene costituito un gruppo “nuovo e diverso” rispetto a quelli determinatisi a seguito delle elezioni.

Per quanto innanzi, il consigliere D'ascoli è, al momento, capogruppo dell'”ITALIA DEI VALORI”.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Agostino Abate)



IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Sig. Massimo La Porta)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Eraldo Romanelli)

-----  
Affissa in data odierna all'Albo Pretorio

li 17 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE  
CITTA' DI AGROPOLI  
Prov. di Salerno

~~IL MESSO COMUNALE  
(Ing. Agostino D'Agostino)~~

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all' Albo Pretorio comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 17 AGO. 2010

Il Dirigente  
(Dott. Eraldo Romanelli)

